

- 3) Se la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea debba essere interpretata, stavolta rispetto agli interessi e agli altri oneri, a differenza del capitale, nel senso che risponde anche alla questione, se una normativa di uno Stato membro che stabilisce il diritto dei consumatori al requisito del contratto di credito al consumo relativo all'indicazione dell'importo, del numero e delle scadenze dei rimborsi degli interessi e degli altri oneri, vada oltre la direttiva. Qualora la sentenza riguardi anche gli interessi e gli altri oneri, se vadano altresì oltre la direttiva 2008/48/CE, in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera j), formule legislative relative a modalità di rimborso degli interessi e di altri oneri diverse da quella rappresentata da una tabella di ammortamento.

⁽¹⁾ Sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, (EU:C:2016:842).

⁽²⁾ GU 2008, L 133, pag. 66.

⁽³⁾ Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 24 maggio 2018 —
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / J. e a.**

(Causa C-341/18)

(2018/C 294/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Resistenti: J. e a.

Altre parti nel procedimento: C. e H. e a.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 2016/399 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), debba essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo precedentemente entrato nello spazio Schengen, ad esempio attraverso un aeroporto internazionale, esce dal medesimo ai sensi del codice frontiere Schengen allorché egli si imbarca in qualità di marittimo su una nave già ormeggiata in un porto che costituisce una frontiera esterna, senza riguardo al fatto se detta nave lasci il porto, ed eventualmente quando. O se per contro, perché si configuri un'uscita, occorre prima accertare che il marittimo lascerà il porto con detta nave, e, in tal caso, se sia applicabile un termine massimo entro il quale la nave deve salpare e in quale momento si debba in tal caso apportare il timbro di uscita. O ancora, se un momento diverso debba valere come «uscita», eventualmente subordinatamente ad altre condizioni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Gent (Belgio) il 25 maggio 2018 —
ISS Facility Services NV / Sonia Govaerts, Euroclean NV**

(Causa C-344/18)

(2018/C 294/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Gent

Parti

Ricorrente: ISS Facility Services NV

Appellate: Sonia Govaerts, Euroclean NV

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'articolo 3.1 della direttiva 2001/23/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, debbano essere interpretate nel senso che, in caso di simultaneo trasferimento di diverse parti di un'impresa, ai sensi dell'articolo 1.1. della direttiva, che sono trasferite a cessionari diversi, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro di un dipendente impiegato in ciascuno dei settori trasferiti, in essere al momento del trasferimento, si trasferiscono a ciascuno dei cessionari, seppure in proporzione alla portata dell'impiego del lavoratore interessato nel settore dell'impresa rilevato da ciascun cessionario,

oppure se detti diritti e obblighi si trasferiscano integralmente al cessionario della parte dell'impresa in cui il lavoratore interessato era impiegato principalmente,

oppure ancora, qualora le disposizioni della direttiva non possano essere interpretate in nessuno dei modi sopra menzionati, se non si configuri nessun trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro del suddetto lavoratore, il che avviene anche allorché non sia possibile accertare la portata dell'impiego del lavoratore in ciascuno dei settori dell'impresa rilevati.

⁽¹⁾ GU 2001, L 82, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 29 maggio 2018 —
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice / Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA)**

(Causa C-348/18)

(2018/C 294/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice

Resistente: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Questione pregiudiziale

Se l'art. 2 par. 1 del regolamento comunitario n. 3950/92⁽¹⁾, debba essere — anche alla luce di quanto già motivato dalla Corte CE nella Sentenza 5 maggio 2011 in cause riunite C-230/09 e C-231/09 in relazione all'art. 10 comma 3 del regolamento n. 17[8]8/2003/CE⁽²⁾ — interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne possa essere effettuata secondo criteri obiettivi di priorità fissati dagli Stati membri, ovvero se esso debba essere interpretato nel senso che tale fase perequativa debba essere governata da un esclusivo criterio di proporzionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270, pag. 123).